



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il *"Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento"*;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

vista la legge regionale del 01 dicembre 2014 n. 32 della Regione Marche, e la delibera della giunta da parte del Comune di Fano (PU) (n. 487 del 17/11/2023) con *"l'approvazione di una convenzione tra l'amministrazione comunale e l'Associazione Nazionale I Diritti del Debitore"*



ETS” nella sua funzione di segretariato sociale professionale a sostegno delle situazioni di povertà relativa conseguenti a crisi da sovraindebitamento”;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all’art. 5 del suddetto regolamento;

vista l’istanza del 15/12/2023 (pervenuta a mezzo pec il 23/12/2023), con la quale L’AVV. Riccarda GRANDONI, nata a Fano (PU) il 07/03/1964, in qualità di legale rappresentante dell’“Associazione I Diritti del Debitore Pesaro ETS - Sede Territoriale di Fano (PU), ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 4 del d.m. n. 202/2014, per l’iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’OCC denominato **“O.C.C. VITRUVIO I DIRITTI DEL DEBITORE PESARO - Segretariato Sociale nel Comune di Fano (PU)”**, con sede legale in Fano (AP), via Matteo Nuti n. 3, C.A.P. 61032, P.I.V.A. e C.F. n. 02815530411, sito web www.idirittideldebitore.com, pec idirittideldebitore.pesaro@pec.it, tel. 3397396602 e 392367491;

verificato il possesso da parte dell’“O.C.C. VITRUVIO I DIRITTI DEL DEBITORE PESARO - Segretariato Sociale nel Comune di Fano (PU)”, dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 4, lett b), del d.m. n. 202/2014 nella persona di:

dott.	DAZIANI	Luigi	Sant’Omero (TE)	23/07/1969
-------	---------	-------	-----------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell’art 4 comma 3 lett. c) del d.m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell’organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all’art 10 comma 5 del d.m. n. 202/2014, ai sensi dell’art 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;
- sede legale in Fano (AP), via Matteo Nuti n. 3, C.A.P. 61032, P.I.V.A. e C.F. n. 02815530411, sito web www.idirittideldebitore.com, pec idirittideldebitore.pesaro@pec.it, tel. 3397396602 e 392367491;
- sede operativa dell’organismo in Fano (AP), via Matteo Nuti n. 3, C.A.P. 61032, P.I.V.A. e C.F. n. 02815530411, sito web www.idirittideldebitore.com, pec idirittideldebitore.pesaro@pec.it, tel. 3397396602 e 392367491;

verificato, inoltre, l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d.m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	GRANDONI	Riccarda	Fano (PU)	07/03/1964
2.	Avv.	DE CARLO	Cecilia	Pesaro (PU)	11/11/1991

Ritenuto, quindi, che l’organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del d.m. n. 202/2014;

DISPONE

l'iscrizione dell'“**O.C.C. VITRUVIO I DIRITTI DEL DEBITORE PESARO - Segretariato Sociale nel Comune di Fano (PU)**”, con sede legale in Fano (AP), via Matteo Nuti n. 3, C.A.P. 61032, P.I.V.A. e C.F. n. 02815530411, sito web www.idirittideldebitore.com, pec idirittideldebitore.pesaro@pec.it, tel. 3397396602 e 392367491, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, al numero progressivo **433**.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d.m. 202/2014.

Roma, 12.2.2014

Il magistrato coordinatore
Rossella Pegorari

